



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

– ROMA –

SEZ. III QUATER - R.G. 16462/2022

ISTANZA DI RINUNCIA ALLA DOMANDA CAUTELARE

(udienza camerale del 26 aprile 2023)

nell'interesse di **VENEZIA – INNOVATIVE MEDICAL TECHNOLOGIES – S.R.L.**, con
gli avv.ti Giuseppe Farina, Angelica Maria Nicòtina, Giovanbattista Carnibella e Federica
Scafarelli, – ricorrente –

CONTRO

- **MINISTERO DELLA SALUTE** con l'Avvocatura generale dello Stato;
- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** con l'Avvocatura generale dello Stato;
- **CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**, con l'Avvocatura generale dello Stato;
- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** con l'Avvocatura generale dello Stato;
- **CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME;**
- **REGIONE ABRUZZO;**
- **REGIONE BASILICATA;**
- **REGIONE CALABRIA;**
- **REGIONE CAMPANIA;**
- **REGIONE EMILIA ROMAGNA;**
- **REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA;**
- **REGIONE LAZIO;**
- **REGIONE LIGURIA;**
- **REGIONE LOMBARDIA;**
- **REGIONE MARCHE;**
- **REGIONE MOLISE;**
- **REGIONE PIEMONTE;**
- **REGIONE PUGLIA;**
- **REGIONE SARDEGNA;**

- REGIONE SICILIANA;
- ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA;
- REGIONE TOSCANA;
- REGIONE UMBRIA;
- REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA;
- REGIONE VENETO;
- PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO;
- PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE;

e nei confronti di

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.,

- controinteressata -

PER L'ANNULLAMENTO

- del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (**doc. 1**);
- del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “*Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (**doc. 2**);
- di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi, per quanto occorrer possa:
 - dell’intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14 settembre 2022 (**doc. 3**);
 - dell’intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “*Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018*” (**doc. 4**);
 - dell’accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “*Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n.*

- 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 – 2017 e 2018” (di seguito, anche l’“Accordo 181/CSR”) (**doc. 5**);
- della Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “*Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78*”;
 - della Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot.0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS) ad oggetto “*Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art.9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78*” (**doc. 6**);
 - della circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot.0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS) ad oggetto “*Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art.9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 -Integrazione della nota del 19 febbraio 2016*” (**doc. 7**);
 - dei provvedimenti delle Regioni e delle Province Autonome con i quali sono state avanzate le richieste di ripiano, impugnate nel presente giudizio con i successivi ricorsi per motivi aggiunti (da valere anche quali ricorsi autonomi);

NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA CHE NULLA È DOVUTO DALLA RICORRENTE A TITOLO DI RIPIANO DEL SUPERAMENTO DEL TETTO DI SPESA REGIONALE PER L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI MEDICI NEGLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018.

* * * * *

PREMESSO

= che la ricorrente è una società che, sin dall’anno 2000, si occupa di commercio all’ingrosso, sia in transito che in importazione ed esportazione, di commercio al dettaglio e di noleggio di strumenti, apparecchi, articoli sanitari, ausili protesici e presidi medico-chirurgici nonché software e hardware in genere ed in particolare per uso medicale;

= che, nell’ambito dell’esercizio della propria attività di impresa, ha stipulato, nel corso dei vari anni, con numerosi Committenti pubblici, contratti di appalto per la fornitura di dispositivi

medici, venendo così coinvolta nel procedimento finalizzato all'attuazione del meccanismo del c.d. *payback* ai sensi dell'art. 9 *ter* del DL n. 78/2015;

= che, pertanto, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la Venezia IMT S.r.l. ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, attuativi del suddetto meccanismo del *payback* per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, instando per la sospensione dei provvedimenti impugnati;

= che, con successivi atti di proposizione di motivi aggiunti, da valere anche come ricorsi autonomi avendone i requisiti, l'esponente ha poi chiesto l'annullamento dei provvedimenti adottati dalle Regioni e dalle Province Autonome, contenenti le specifiche richieste di ripiano poste a suo carico, instando per la relativa sospensione, atteso che l'entità delle somme richieste a titolo di ripiano (da versarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento *ex art.* 18 del DL n. 115/2022) era tale da compromettere la stessa sopravvivenza della Società esponente;

= che, nelle more della trattazione della domanda cautelare, con DL n. 4/2023 (recante «*Disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento dei tetti di spesa per i dispositivi medici*»), il termine per l'assolvimento delle obbligazioni gravanti in capo alle aziende interessate è stato posticipato al 30 aprile 2023;

= che, all'esito dell'udienza camerale del 17 gennaio 2023, nel corso della quale si sono discusse le prime istanze cautelari avanzate nei confronti dei provvedimenti regionali di ripiano, codesto Ill.mo Tribunale ha ritenuto che, «allo stato, non sussiste il periculum posto che il decreto legge n. 4/2023 ha rinviato al 30 aprile 2023 la data per l'assolvimento delle obbligazioni gravanti in capo alle aziende interessate» e che «la parte ricorrente ha la facoltà di riproporre l'istanza cautelare al ricorrere dei relativi presupposti»;

= che, a fronte di ciò, la Società ricorrente ha quindi rinunciato ad avanzare istanza di misure cautelari con i successivi ricorsi per motivi aggiunti proposti nel presente giudizio, con espressa riserva di riproporre la domanda cautelare al sopravvenire dei relativi presupposti;

= che la Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (recante «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative*») ha provveduto a modificare l'art. 9-*ter*, comma 9-*bis*, del D.L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125/2015, sostituendo le parole «*entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali*», con «entro il 30 aprile»;

= che l'art. 8, comma 3, del D.L. 30 marzo 2023, n. 34 ha poi stabilito che «*le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali*

di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali";

= che, con successivi decreti presidenziali di codesta Sezione (nn. 1959-1981 del 7.4.2023 e 2165 del 21.4.2023), si è quindi specificato, in relazione al termine di adempimento dell'obbligazione di cui trattasi, che *"la predetta norma (art. 8 del D.L. n. 34/2023, ndr.) non dispone espressamente la proroga del termine entro il quale le aziende fornitrici di dispositivi medici sono tenute ad adempiere all'obbligo di ripiano del superamento del tetto di spesa posto a loro carico, effettuando i versamenti in favore delle singole regioni e province al 30.6.2023, analogamente a quanto in precedenza disposto con il D.L. n. 4/2023. Di qui, evidentemente, il dubbio interpretativo in ordine all'attualità dell'obbligo di versamento alla scadenza del termine del 30.4.2023. Avuto riguardo al tenore testuale e alla ratio dell'art. 8 del D.L. n. 34/2023 si ritiene che la predetta norma debba essere interpretata nel senso che, fino all'indicata data del 30.6.2023, le aziende fornitrici di dispositivi medici che abbiano proposto ricorso possano rinunciare ai giudizi intrapresi, usufruendo in tal modo della norma di favore che consente il pagamento di un importo ridotto rispetto a quanto originariamente richiesto, con la conseguenza che, fino all'indicata data, l'amministrazione non può pretendere da parte delle aziende del settore il pagamento di quanto dovuto, sia questo l'importo originariamente richiesto oppure l'importo ridotto previsto dalla norma di cui sopra. D'altronde il richiamato comma 3, nella parte in cui, al secondo periodo, si riferisce alle aziende che non rinunciano al contenzioso attivato, disponendo che "resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali" non specifica il relativo termine di adempimento, non potendosi, pertanto, se non fare riferimento all'indicata data del 30.6.2023";*

= che, a fronte di ciò, la Società ricorrente intende rinunciare alle misure cautelari avanzate con i motivi aggiunti proposti nel presente giudizio, con espressa riserva di riproporre la domanda cautelare al sopravvenire dei relativi presupposti.

Tutto ciò premesso, la Venezia IMT S.r.l.

DICHIARA DI RINUNCIARE

come in effetti rinuncia, alle domande cautelari avanzate con i vari ricorsi per motivi aggiunti proposti nel presente giudizio, con espressa riserva di riproporre le stesse istanze al ricorrere dei relativi presupposti.

Padova-Roma, 21 aprile 2023

Avv. Federica Scafarelli

Avv. Angelica Maria Nicòtina

Avv. Giuseppe Farina

Avv. Giovanbattista Carnibella